

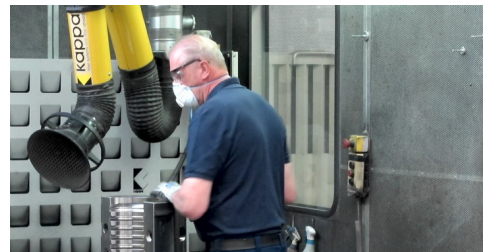
FGP non arretra sugli scostamenti inflattivi

Le ragioni dei trasformatori di materie plastiche e gomma in un documento inviato da Federazione Gomma Plastica ai propri associati.

10 novembre 2017 09:17

Nei giorni scorsi i sindacati dei chimici hanno annunciato un pacchetto di otto ore di sciopero a novembre, il blocco della flessibilità e degli straordinari ([leggi articolo](#)) per protestare contro la decisione di Federazione Gomma Plastica di decurtare dalla busta paga di gennaio lo scostamento, a favore delle imprese, tra l'inflazione prevista a livello di rinnovo contrattuale (+1,1%) e quella reale rilevata dall'Istat per l'anno 2016 (0,1%).

In una comunicazione alle aziende, che pubblichiamo di seguito, Federazione Gomma Plastica spiega i termini della contesa e ribadisce le ragioni della sua decisione.



L'art. 70 del CCNL 10 dicembre 2015 prevede un meccanismo di verifica annuale dei minimi salariali e di aggiornamento degli stessi, alla luce degli eventuali scostamenti degli indici inflattivi. All'aggiornamento di cui sopra si provvede in primo luogo calcolando la differenza tra la previsione e la consuntivazione dell'indice inflattivo comunicato dall'Istat annualmente e, successivamente, recuperando il controvalore con l'adeguamento degli importi della prima erogazione contrattualmente prevista.

La norma produce i suoi effetti anche sulle tranche di aumento che saranno definite dai contratti successivi.

Le Parti hanno inoltre convenuto che i periodici aggiornamenti siano oggetto di esame congiunto. A tale proposito specifichiamo che tale procedura non può avere, per sua natura, connotazioni negoziali considerato che il suo obiettivo è il riscontro del dato Istat e del valore economico corrispondente.

Il dettato contrattuale è quindi estremamente dettagliato nell'individuare gli indici inflattivi da prendere a riferimento, il meccanismo per la loro applicazione ai minimi salariali nonché la natura del riscontro definito nell'esame congiunto.

Quanto fin qui illustrato conferma la chiara applicabilità della norma che si può riassumere in due momenti:

1. in fase di rinnovo contrattuale i minimi vengono adeguati su base previsionale;
2. nei modi e tempi previsti dal contratto deve essere recuperata la differenza su base consuntiva.

La decisione di procedere alla verifica degli scostamenti con cadenza annuale è stata assunta

dalle Parti firmatarie del CCNL non solo per evitare l'accumularsi di scostamenti di difficoltosa esigibilità, ma anche per garantire ai lavoratori retribuzioni adeguate all'indice inflazionistico reale.

La norma, nella sua attuale formulazione, è stata il frutto del responsabile e reciproco impegno contrattuale; pertanto, la Federazione ribadisce di voler dare piena e corretta applicazione a quanto sottoscritto a dicembre 2015.

© Polimerica - Riproduzione riservata